

GUIDA ALLA LETTURA DEL DPCM 17 Marzo 2020



Si è svolto lunedì 16 marzo, il [Consiglio dei ministri](#) all'esito del quale è stato approvato il decreto "Cura Italia".

Come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le **misure ritenute urgenti per il mese di marzo** (da qui "Decreto Marzo").

[→ Leggi o scarica il testo del Decreto Marzo Cura Italia](#)

Il decreto rappresenta quindi soltanto una **prima risposta alla crisi "Coronavirus"** sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo decreto **ne seguirà un altro nel mese di aprile**.

Il decreto, **in vigore dal 17 marzo** in seguito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (da qui Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18), **interviene su cinque principali fronti**:

- 1) **Finanziamento** aggiuntivo per il **Sistema sanitario nazionale**, la **Protezione civile** e gli altri **soggetti pubblici** impegnati sul fronte dell'emergenza (art. 1-18);
- 2) **Sostegno all'occupazione e ai lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito (art.19-48);
- 3) **Iniezione di liquidità** nel sistema del credito (art. 49-59);
- 4) **Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi** (art. 60-71);
- 5) **Misure di sostegno per gli enti locali e PA** (art. 72-126).

Si riporta, di seguito, una **tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative** (2 – 3 – 4), lasciando a successivi approfondimenti altri aspetti d'interesse.

INDICE

TITOLO II: MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

➤ **CAPO 1 AMMORTIZZATORI SOCIALI**

[ART. 19 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA \(CIGO\)](#)

[ART. 19 ASSEGNO ORDINARIO FIS](#)

[ART. 20 DALLA CIGS ALLA CIGO](#)

[ART. 21 DALL'ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ A QUELLO ORDINARIO](#)

[ART. 22 CASSA IN DEROGA O CIG IN DEROGA](#)

➤ **CAPO 2 RIDUZIONE ORARIO LAVORO E SOSTEGNO AI LAVORATORI**

[ART. 23 CONGEDO GENITORI LAVORATORI](#)

[ART. 24 AUMENTO PERMESSI PER ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI](#)

[ART. 26 SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA](#)

[ART. 27 INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON CONTRATTO DI CO.CO.CO.](#)

[ART. 28 INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO](#)

[ART. 33 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NASPI E DIS-COLL](#)

[ART. 35 RIFORMA TERZO SETTORE E ADEGUAMENTO STATUTI](#)

[ART. 37 SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I COLLABORATORI DOMESTICI](#)

[ART. 46 BLOCCO DEI LICENZIAMENTI \(COLLETTIVI E INDIVIDUALI GMO\)](#)

TITOLO III: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

[ART. 49 NUOVO CREDITO ALLE IMPRESE CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA](#)

[ART. 54 SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI P. IVA](#)

[ART. 56 SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI](#)

TITOLO IV: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

[ART. 60 RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO 2020](#)

[ART. 62 - COMMA 2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI](#)

[ART. 62 - COMMA 1 SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI](#)

[ART. 61 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI](#)

[ART. 68 SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE](#)

[ART. 62 - COMMA 7 RINVIO EFFETTUAZIONE RITENUTE D'ACCONTO](#)

[ART. 67 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO](#)

[ART. 63 PREMIO PER IL LAVORO SVOLTO NELLA SEDE](#)

[ART. 64 CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI](#)

[ART. 65 CREDITO D'IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE](#)

[ART. 66 DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI](#)

TITOLO V: ULTERIORI DIPOSIZIONI

[ART. 106 DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO](#)

TITOLO II: MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

- **CAPO I** – Estensione delle misure speciali in tema di **ammortizzatori sociali** per tutto il territorio nazionale

MISURA	ARTICOLO	CONTENUTO
AMMORTIZZATORI SOCIALI Sono 4 gli ammortizzatori sociali introdotti o rivisti per appianare la crisi del Coronavirus	ART. 19 CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)	<ul style="list-style-type: none"> • Durata: 9 settimane entro il mese di Agosto 2020 • Beneficiari: lavoratori dipendenti in forza al 23/02/2020 • Destinatari: industrie ed edilizia senza limite dimensionale • Causale: emergenza COVID 19 • Termine: entro il 4° mese dall’inizio della sospensione o riduzione orario di lavoro • Allegati: no relazione tecnica • Consultazione Sindacale: da effettuare entro 3 giorni • Contributo addizionale: non dovuto • Pagamento: diretto dall’INPS su richiesta del datore di lavoro NB. la circolare INPS con le istruzioni è in corso di emanazione
	ART. 19 ASSEGNO ORDINARIO FIS (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE)	Come CIGO tranne: <ul style="list-style-type: none"> • Destinatari: alberghi, imprese commerciali e pubblici esercizi con più di 5 dipendenti NB. la circolare INPS con le istruzioni è in corso di emanazione
	ART. 20 DALLA CIGS ALLA CIGO	Le aziende che si trovano attualmente in CIGS possono sospenderla e richiedere la CIGO per “COVID 19”
	ART. 21 DALL’ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ A QUELLO ORDINARIO	I lavoratori dipendenti che godono di assegno di solidarietà possono sospenderlo e richiedere l’assegno ordinario (FIS) per “COVID 19”
	ART. 22 CASSA IN DEROGA O CIG IN DEROGA	<ul style="list-style-type: none"> • Durata: 9 settimane • Beneficiari: lavoratori dipendenti in forza al 23/02/2020 • Destinatari: tutti i settori e imprese di qualunque dimensione (anche sotto i 5 dipendenti) che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore • Causale: emergenza COVID 19 • Avvio procedura: Le Regioni e Province Autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che potrà essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali. Le aziende chiederanno quindi alla Regione l’apertura dell’ammortizzatore sociale CIG in deroga e le

		<p>Regioni invieranno all'INPS le domande ricevute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione Sindacale: solo per le aziende con più di 5 dipendenti • Contributo addizionale: non dovuto • Pagamento: diretto dall'INPS su richiesta del datore di lavoro <p>NB. la circolare INPS con le istruzioni è in corso di emanazione</p>
--	--	--

➤ **CAPO II – Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori**

MISURA	ARTICOLO	CONTENUTO
CONGEDI E PERMESSI E LEGGE 104	ART. 23 CONGEDO GENITORI LAVORATORI	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti settore privato che sono genitori di figli fino ai 12 anni: 15 giorni - anche frazionati - e l'indennità è pari al 50% della retribuzione. • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per chi è lavoratore autonomo iscritto all'INPS: 15 giorni - anche frazionati - e l'indennità è corrisposta dall'INPS secondo le disposizioni dell'Istituto. • Fruizione: è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni. • Se figli con disabilità: non vi è limite di età. • Se figli tra i 12 e i 16 anni e si è costretti a rimanere a casa: è possibile usufruire del congedo ma il periodo non è retribuito. Il lavoratore non può essere licenziato e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. • Genitori affidatari: godono delle stesse disposizioni. • Bonus Baby Sitter: si può richiedere in alternativa ai congedi retribuiti nel limite massimo di 600 euro. Il bonus è da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. È erogato mediante il Libretto famiglia. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, previa comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali. • Modalità operative: stabilite dall'Inps che provvederà anche al monitoraggio delle domande.

	<p>ART. 24 AUMENTO PERMESSI PER ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</p>	<p>Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito (L.104) sono incrementati di ulteriori 12 giorni da usufruire nei mesi di Marzo e Aprile 2020.</p> <p>In totale sono 18 giorni:</p> <p>3 giorni → marzo 3 giorni → aprile 12 giorni → da gestire tra marzo e aprile</p>
<p>MALATTIA PER QUARANTENA</p>	<p>ART. 26 SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo di quarantena è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. • Il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, per i lavori dipendenti con disabilità grave o con patologie gravi, è equiparato al ricovero ospedaliero.
<p>INDENNITA'</p>	<p>ART. 27 INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON CONTRATTO DI CO.CO.CO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È riconosciuta un'indennità "una tantum" per il solo mese di Marzo pari a €600 a: <ul style="list-style-type: none"> - artigiani commercianti iscritti alla gestione obbligatoria INPS art/com; - professionisti, senza Cassa previdenziale ed iscritti alla gestione separata INPS; - collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS. • Sono esclusi i soggetti sopra riportati titolari di pensione ed iscritti ad altre forme previdenziali. • Il Direttore dell'INPS ha comunicato che essendo i fondi limitati (fondi 2md x fabbisogno 3md), l'indennità verrà assegnata con il meccanismo telematico del "click day" (chi arriva tardi perde il beneficio). Tale meccanismo sarà attivato entro il mese di marzo per procedere poi al pagamento del mese di aprile. • Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, etc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
<p>ART. 28 INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO</p>		

DISOCCUPAZIONE	ART. 33 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NASPI E DIS-COLL	<p>Per tutto il 2020 i termini per presentare la domanda sono ampliati da 68 a 128 giorni.</p>
STATUTI ENTI TERZO SETTORE	ART. 35 RIFORMA TERZO SETTORE E ADEGUAMENTO STATUTI	<p>È stato spostato al 31/10/2020 il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.</p>
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI	ART. 37 SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I COLLABORATORI DOMESTICI	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi fino al 31/05/2020. • Si dovranno versare entro il 10/06/2020 senza aggravio di sanzioni e/o interessi.
PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE	ART. 46 BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (COLLETTIVI E INDIVIDUALI GMO)	<p>A decorrere dal 17/03/2020 per un periodo di 60 giorni sono sospese le procedure pendenti e il datore di lavoro non può recedere dal contratto x GMO.</p>

TITOLO III: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 49 NUOVO CREDITO ALLE IMPRESE CON FONDO CENTRALE DI GARANZIA	Lo Stato concederà alle banche garanzie (80-90%) sui fidi concessi , per consentire alle stesse di concedere nuovi prestiti alle imprese, anche se prive di adeguato merito creditizio.
ART. 54 SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI P. IVA	È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti , di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa , dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 . Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.
ART. 56 SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI	Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020 . La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviaa fino a quest'ultima data . Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre . È in ogni caso richiesta la presentazione di una autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

TITOLO IV: MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 60 RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO 2020	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati: <ul style="list-style-type: none"> al 20/03 per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 2 milioni di euro, al 31/05 per gli altri. Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20/03/2020.
ART. 62 - COMMA 2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08/03/2020 al 31/03/2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel 2019 ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione Sono escluse dalla sospensione le ritenute fiscali e previdenziali nei mesi scorsi, da versare nei mesi di marzo e aprile ed i versamenti della tassa di CCGG, per le Srl (di € 309,87) non previsti espressamente nella normativa. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05/2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020
ART. 62 - COMMA 1 SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30/06/2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31/03/2020.
ART. 61 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	<p>Per alcune categorie di imprese particolarmente danneggiate dall'epidemia, ex D.L.9/2020, anche se con ricavi 2019 superiori a 2 milioni di euro, opera la sospensione dei versamenti fino al 31/05/2020. Le categorie sono: alberghi, strutture ricettive varie, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ricevitorie lotto e lotterie, trasportatori merci c/terzi, noleggio automezzi, associazioni sportive, palestre, etc.</p>

<p>ART. 68 SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08/03/2020 al 31/05/2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, - avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, - atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, - ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. • Sulla base della interpretazione letterale della norma, la sospensione non sembrerebbe operare per: avvisi bonari emessi dalla A.E. e rateizzazioni già concesse da A.E. e A.E.R. • I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30/06/2020. • Dovranno invece essere versati entro il 31/05/2020: <ul style="list-style-type: none"> - la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28/02/2020; - la rata del "saldo e stralcio" in scadenza al 31/03/2020.
<p>ART. 62 - COMMA 7 RINVIO EFFETTUAZIONE RITENUTE D'ACCONTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I compensi percepiti fino al 31/03/2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto, di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1975, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. • Non beneficiano di tale disposizione i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. • Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 31/05/2020 dal percettore. È tuttavia riconosciuta la possibilità versare l'importo in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
<p>ART. 67 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO</p>	<p>Sono sospesi dal 08/03/2020 al 31/05/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori; - i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.
<p>ART. 63 PREMIO PER IL LAVORO SVOLTO NELLA SEDE</p>	<p>Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello ed. "<i>smart-working</i>", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.</p>
<p>ART. 64 CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un max di 20.000 euro. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
ART. 65 CREDITO D'IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Tale credito non spetta alle "attività garantite", per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria, come ad es.: supermercati, farmacie, etc..
ART. 66 DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI	<ul style="list-style-type: none"> Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche per il 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L 155/1999.

TITOLO V: ULTERIORI DIPOSIZIONI

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 106 DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO	<ul style="list-style-type: none"> Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito. Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (30/06/2020). Nelle Spa, Sri, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Sri è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche <i>in deroga</i> a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ.